



DELIBERAZIONE N. 10 DEL 2 MARZO 2012

MODIFICHE AI REGOLAMENTI DELLE CORSE AL TROTTO ED AL GALOPPO

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ;

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE

PRESO ATTO delle vigenti disposizioni legislative in materia di limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore, di cui al D.L. dicembre 2011, n. 201 (c.d. Manovra Monti) e tenuto conto dell'effetto dell'introduzione di tali norme sulla regolamentazione dei pagamenti per gli acquisti di cavalli effettuati in occasione dalla disputa di corse "a vendere" o "a reclamare" finora effettuati anche in contanti;

ATTESA la necessità di procedere all'adozione di alcune misure urgenti atte a garantire, attraverso l'armonizzazione di disposizioni di carattere generale inserite nei vigenti regolamenti delle corse al galoppo e al trotto, l'uniforme applicazione delle disposizioni regolamentari nei confronti di tutti gli operatori del settore;

RITENUTO altresì opportuno, tenuto conto anche delle norme previste dagli Organismi internazionali ai quali l'ASSI aderisce, riaffermare la responsabilità esclusiva dell'allenatore per tutto ciò che attiene l'addestramento del cavallo, l'idoneità agonistica dello stesso, l'uso di farmaci e di finimenti e ferrature che potrebbero mettere a rischio il benessere animale;

VALUTATA l'esigenza, in base al principio sopra esposto di difendere il benessere e la salute del cavallo che partecipa a competizioni ippiche, di limitare l'uso in corsa della frusta o di qualsiasi altro mezzo potenzialmente coercitivo che potrebbe configurarsi come maltrattamento;

ATTESA l'opportunità di ribadire il ruolo e le responsabilità dei giudici sul campo al fine di garantire il più regolare e trasparente svolgimento delle competizioni regolamentate dall'ASSI;

CONSIDERATA, altresì, la necessità, di armonizzare i vigenti Regolamenti delle corse al trotto ed al galoppo, al fine di tutelare l'etica del settore ed i soggetti titolari di autorizzazioni concesse dall'ASSI, prevedendo le stesse modalità di iscrizione e le medesime categorie di soggetti abilitati a richiedere l'iscrizione nella *lista dei pagamenti insoddisfatti (Forfeit List)*;

RITENUTO, infine, urgente omogeneizzare i regolamenti succitati, al fine di eliminare alcune previsioni normative obsolete e non più applicabili;



1. L'art. 3 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto, l'art. 3 bis del vigente Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 10 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti:

Obblighi di comunicazione

I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.

Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o in assenza sul sito web) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.

L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.

Nel caso in cui la variazione non venga comunicata la pubblicazione sul sito dell'Ente vale come notifica.

2. L'art. 98 "Corsa a vendere – Nozione", punto c) del vigente regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 118 "Corsa a vendere – Nozione", punto c) del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art 93 "Corsa a vendere – Nozione", punto c) del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano:

- Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano art. 98 punto c)

c) Pagamento

Sia in caso di aggiudicazione dopo l'asta, sia in quello di reclamazione, l'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare o a mezzo assegno bancario non trasferibile, o bonifico bancario alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.

Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalla Società di corse.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti,, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'ASSI

La Segreteria della società, ricevuto il pagamento, rilascia l'ordine di consegna del cavallo a colui che l'ha acquistato o reclamato che, munito di detto documento, è legittimato quindi a ritirarlo.

Qualora i Commissari accertino, tramite la segreteria della società, l'irregolarità del pagamento, l'asta deve essere annullata e immediatamente ripetuta e, pertanto, il cavallo non potrà uscire dal recinto ove l'asta ha avuto effettuazione se non dopo che sia intervenuta espressa autorizzazione dei Commissari stessi.

Se, ricevutone l'ordine, il venditore rifiuti di consegnare il cavallo *unitamente al passaporto (sul quale deve essere registrato il passaggio di proprietà del cavallo)* sarà squalificato (art. 225).



Ogni cavallo acquistato dopo una corsa *a vendere* è considerato venduto senza le iscrizioni, salvo patti speciali da comunicarsi immediatamente, tramite la società di Corse, alla Segreteria dell'Ente. La vendita dei cavalli ha luogo senza garanzia di sorta. Il cavallo deve essere presentato all'asta esclusivamente con la briglia.

La vendita o la reclamazione di un cavallo sono pienamente valide ad ogni effetto, anche se, in conseguenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'effettuazione dell'incanto o l'avvenuta reclamazione.

L'acquirente può comunque ottenere l'annullamento della compravendita nel caso in cui il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 237. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta, che pervenga all'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento sul sito dell'Ente

- Regolamento delle corse ex Steeple art. 118 punto c)

c) Pagamento

Sia in caso di aggiudicazione dopo l'asta, sia in quello di reclamazione, l'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare o a mezzo assegno bancario non trasferibile, o bonifico bancario alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.

Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalla Società di corse.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti,, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'ASSI

La Segreteria della Società, ricevuto il pagamento, provvede a versare al venditore quanto di sua spettanza e rilascia l'ordine di consegna del cavallo a colui che l'ha acquistato o reclamato che, munito di detto documento, è legittimato quindi a ritirarlo.

Qualora i Commissari accertino, tramite la Società di Corse, la irregolarità del pagamento, l'asta deve essere annullata e immediatamente ripetuta, e pertanto il cavallo non potrà uscire dal recinto ove l'asta ha avuto effettuazione se non dopo che sia intervenuta espressa autorizzazione dei Commissari stessi.

Se, ricevutone l'ordine, il venditore rifiuti di consegnare il cavallo unitamente al passaporto (sul quale deve essere registrato il passaggio di proprietà del cavallo) sarà squalificato (Art. 267).

Ogni cavallo acquistato dopo una corsa a vendere è considerato venduto senza le iscrizioni, salvo patti speciali da comunicarsi immediatamente tramite la Società di Corse alla Segreteria dell'Ente.

La vendita dei cavalli ha luogo senza garanzia di sorta. Il cavallo deve essere presentato all'asta esclusivamente con la briglia.

La vendita o la reclamazione di un cavallo sono pienamente valide ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'effettuazione dell'incanto o l'avvenuta reclamazione.

L'acquirente può comunque ottenere l'annullamento della compravendita nel caso in cui il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 281, 1° comma.. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta, che pervenga all'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento sul sito dell'Ente



- Regolamento delle corse ex ENCI art. 93 punto c)

c) Pagamento

Sia in caso di aggiudicazione dopo l'asta, sia in quello di reclamazione, l'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare o a mezzo assegno bancario non trasferibile, o bonifico bancario alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.

Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalla Società di corse.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'ASSI

La Segreteria della Società, ricevuto il pagamento, provvede a versare al venditore quanto di sua spettanza e rilascia l'ordine di consegna del cavallo a colui che l'ha acquistato o reclamato che, munito di detto documento, è legittimato quindi a ritirarlo.

Qualora i Commissari accertino, tramite la Società di Corse, la irregolarità del pagamento, l'asta deve essere annullata e immediatamente ripetuta, e pertanto il cavallo non potrà uscire dal recinto ove l'asta ha avuto effettuazione se non dopo che sia intervenuta espressa autorizzazione dei Commissari stessi.

Se, ricevutone l'ordine, il venditore rifiuti di consegnare il cavallo unitamente al passaporto (sul quale deve essere registrato il passaggio di proprietà del cavallo) sarà squalificato (Art. 224).

Ogni cavallo acquistato dopo una corsa a vendere è considerato venduto senza le iscrizioni, salvo patti speciali da comunicarsi immediatamente tramite la Società di Corse alla Segreteria dell'Ente.

La vendita dei cavalli ha luogo senza garanzia di sorta. Il cavallo deve essere presentato all'asta esclusivamente con la briglia.

La vendita o la reclamazione di un cavallo sono pienamente valide ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'effettuazione dell'incanto o l'avvenuta reclamazione.

L'acquirente può comunque ottenere l'annullamento della compravendita nel caso in cui il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 238, 1° comma. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta, che pervenga all'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del di stanziamento sul sito dell'Ente.

- 3. L'art. 171 del vigente Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 206 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 169 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti ed è inserito un nuovo Art. 58bis nel Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale Corse al Trotto:**

Sfilata

In determinate corse di particolare rilevanza tecnica e spettacolare, le Società possono stabilire nel programma, approvato dall'Ente, l'effettuazione della sfilata prima della partenza.



Alla sfilata debbono partecipare tutti i concorrenti seguendo gli ordini di chi la guida. I Commissari/la Giuria, su richiesta dell'allenatore, possono esonerare il cavallo dal partecipare alla sfilata.

La mancata partecipazione comporterà, comunque, l'irrogazione di una sanzione a carico del proprietario di importo pari al 10% del premio al proprietario del cavallo vincitore della corsa.

- 4. L'art. 104 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto, l'art. X del regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. X del regolamento delle corse dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 74 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti:**

Lista dei pagamenti insoddisfatti

- Iscrizione nella lista.

La Segreteria dell'Ente tiene aggiornata la lista dei pagamenti insoddisfatti nella quale sono iscritti i nomi delle persone fisiche, società o associazioni tenute ad osservare il presente Regolamento, che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto le seguenti obbligazioni di pagamento contratte nell'esercizio delle rispettive attività o dal Regolamento stesso previste:

- importi a qualunque titolo dovuti all'ASSI o ad Ente paritetico estero;*
- canoni di locazione di box, corrispettivi per uso degli impianti e fornitura di servizi negli ippodromi;*
- importi per iscrizioni e forfait;*
- importi dovuti per riserva sui premi risultante da atti di comunicazione di vendita, affitto/leasing, comproprietà, registrati presso l'Ente (solo galoppo e sella);*
- importi dovuti ai cavalieri quali compensi per la monta e di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria (solo galoppo e sella);*
- importi dovuti ai lavoratori dipendenti delle scuderie in base al Contratto Collettivo Nazionale del settore;*
- importi dovuti al soggetto venditore e/o al soggetto che organizza e gestisce un'asta pubblica in Italia, per il pagamento dei prezzi di vendita, eventuali oneri accessori e/o diritti d'asta, purché l'acquisto del cavallo sia suscettibile di registrazione presso l'Ente;*
- importi dovuti ad allenatori, allevatori o centri di allevamento per corrispettivi di attività di addestramento, allenamento e pensione dei cavalli, purché l'obbligazione derivi da accordo scritto, sottoscritto dal soggetto richiedente l'iscrizione e dal soggetto di cui è richiesta l'iscrizione.*

A) Contenuto della lista.

La "Lista" - che deve essere pubblicata sul Notiziario dell'Ente e sul sito web - deve contenere:

- il nome proprio e quello assunto delle persone, società e associazioni responsabili dei pagamenti insoddisfatti e la causale dell'iscrizione;*
- le somme dovute.*

B) Modalità

Le iscrizioni nella Lista sono disposte:

- su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso; e su richiesta dell'ASSI;*



UNIRE
gente e cavalli

- su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli, di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli in corse rette dall'Ente, di allenatori, di fantini, guidatori, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che svolga attività regolamentate dall'Ente, che vantino ragioni di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle categorie sopracitate;
- su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro;

A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito.

Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con l'ASSI.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dall'Ente. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro datori di lavoro nella "Lista".

Le società di Corse che presentino richiesta di iscrizione nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole.

La Segreteria dell'Ente, sulla base delle richieste di cui sopra o delle risultanze contabili dell'Ente, deve invitare con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificare il rifiuto entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, l'organo competente dell'Ente procede all'esame della questione e dispone per l'iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all'organo competente dell'Ente per l'adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo.

Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione.

Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato.

Qualora la vertenza relativa al credito, per cui è stata presentata domanda di iscrizione nella "Lista", sia oggetto di cognizione da parte dell'Autorità giudiziaria, il provvedimento richiesto di iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell'istruttoria amministrativa, le opposizioni alle ragioni di credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria.

Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all'esito della decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

C) Conseguenze dell'iscrizione.

Dal momento della comunicazione del relativo provvedimento all'interessato e/o alle società di Corse, chi è iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, fino a quando il suo nome vi figuri, non



può vendere, affittare, esportare definitivamente, iscrivere a corse, far correre, allenare, né montare/guidare un cavallo in corse riconosciute o autorizzate dall'Ente.

Le società di corse hanno l'obbligo di far rispettare i suddetti divieti conseguenti l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

D) Pagamenti

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute all'Ente devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale intestato all'Ente, che provvederà alla cancellazione del nominativo dopo l'avvenuta produzione alla Segreteria dell'attestazione del versamento dell'importo dovuto e di quello richiesto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute a soggetti diversi dall'ASSI dovranno essere effettuati direttamente al creditore, che dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente ai fini della conseguente cancellazione del nominativo del debitore. Tale cancellazione potrà tuttavia avvenire soltanto successivamente all'acquisizione da parte della Segreteria dell'attestazione del versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

Le attestazioni di pagamento relative ad importi dovuti all'ASSI possono essere depositati anche presso le Segreterie delle società di Corse, che provvederanno al loro tempestivo inoltrare all'Ente ai fini della cancellazione del nominativo.

Per quanto riguarda i pagamenti destinati all'estero, gli stessi dovranno essere eseguiti direttamente al beneficiario dal debitore, secondo le modalità previste dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, fornendone prova alla Segreteria dell'Ente con idonea documentazione.

E) Pubblicità

La "Lista dei pagamenti insoddisfatti" deve essere tenuta esposta - a cura dei rispettivi Segretari - negli Uffici delle società di corse e nelle Segreterie degli Ippodromi.

F) Pubblicazione nel Notiziario dell'Ente o sul sito web

Ogni nuova iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti ed ogni cancellazione sono pubblicate nel Notiziario dell'Ente o sul sito web e comunicate alle società di corse anche con fax.

G) Reciprocità

Tutte le precedenti disposizioni riflettono con conseguente iscrizione automatica anche i soggetti ed i cavalli iscritti nelle Liste dei pagamenti insoddisfatti tenute da tutti gli altri settori ed uffici dell'ASSI. Riflettono, altresì, le Liste tenute e comunicate dagli Enti esteri i cui poteri, nei rispettivi Paesi, corrispondono a quelli dell'ASSI e che abbiano chiesto la reciprocità in materia, a condizione che le iscrizioni contenute in tali Liste siano conformi ai principi di giustizia naturale e alle disposizioni di diritto comune vigenti in Italia.

H) Tassa

Tutti coloro che vengono iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti per ottenere, dopo aver soddisfatto il loro debito, la cancellazione, sono tenuti, a titolo di rimborso spese di segreteria, al pagamento di una tassa il cui importo sarà stabilito anno per anno dall'Ente.

E' dovuta un'unica tassa di cancellazione qualora il soggetto debitore provveda al pagamento contestuale di importi seppure dovuti a soggetti diversi e per i quali sono intervenuti provvedimenti di iscrizione nella stessa data.

I) Recidività

L'ASSI può procedere alla revoca delle rispettive concessioni (colori e patenti) a coloro che, nel periodo di 2 anni, risultassero per la 3a volta iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.



L) Sospensione effetti.

L'Ente può sospendere, anche parzialmente, gli effetti della iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

- 5. L'art. 180 bis del vigente regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 215 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art 178 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti:**

- Regolamento ex JCI

Art. 180 - Misure disciplinari

Lo Starter o i Commissari, autonomamente, hanno la facoltà di comminare punizioni ai cavalieri indisciplinati ed agli allenatori che presentino cavalli in deficienti condizioni di addestramento alla partenza.

Lo Starter o i Commissari, autonomamente, dispongono l'esclusione temporanea dal partecipare alle corse di un cavallo che presenti scarso addestramento, eccessiva rustichezza o grave riottosità per un periodo non inferiore ai giorni 20, né superiore ai giorni 60.

L'esclusione deve essere comunque di almeno giorni 30 per i cavalli esclusi dalla corsa a norma dell'art. 186 ultimo comma.

L'esclusione si intende limitata alle corse nelle quali la partenza venga data con lo stesso sistema che ha provocato il provvedimento.

Il caso di partenza con gli stalli, il cavallo che sia stato escluso per due volte consecutive, deve essere allontanato per un periodo di 60 giorni. In caso di ulteriore recidiva, il cavallo sarà allontanato per un periodo di 120 giorni. Lo Starter ha l'obbligo di riferire prontamente ai Commissari, per i provvedimenti disciplinari del caso, ogni mancanza commessa nei suoi confronti da proprietari, allenatori, assistenti allenatori, cavalieri, caporali di scuderia o artieri.

Il cavallo escluso dalla corsa a norma del presente articolo può essere dichiarato partente in corse in programma dopo la scadenza del periodo di sospensione, solo se per esso sia stata rilasciata al suo allenatore da parte di uno Starter nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, del presente Regolamento.

La relativa prova di idoneità alle partenze, dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, deve essere sostenuta con almeno un altro cavallo. Il cavallo sarà condotto al punto di partenza, secondo le disposizioni impartite dello Starter.

- Regolamento ex Steeple

Art. 215 - Misure disciplinari

Lo Starter, o i Commissari autonomamente, hanno la facoltà di comminare punizioni ai cavalieri indisciplinati ed agli allenatori che presentino cavalli in deficienti condizioni di addestramento alla partenza.

Lo Starter, o i Commissari autonomamente, dispongono l'esclusione temporanea dal partecipare alle corse di un cavallo che presenti scarso addestramento, eccessiva rustichezza, o grave riottosità per un periodo non inferiore ai giorni 20, né superiore ai giorni 60.

L'esclusione deve essere comunque di almeno giorni 30 per i cavalli esclusi dalla corsa a norma dell'Art. 222 penultimo comma.



L'esclusione si intende limitata alle corse nelle quali la partenza venga data con lo stesso sistema che ha provocato il provvedimento.

In caso di partenza con gli stalli, il cavallo che sia stato escluso per due volte consecutive, deve essere allontanato per un periodo di 60 giorni. In caso di ulteriore recidiva, il cavallo sarà allontanato per un periodo di 120 giorni.

Lo Starter ha l'obbligo di riferire prontamente ai Commissari, per i provvedimenti disciplinari del caso, ogni mancanza commessa nei suoi confronti da proprietari, allenatori, cavalieri, caporali di scuderia o artieri.

Il cavallo escluso dalla corsa a norma del presente articolo può essere dichiarato partente in corse in programma, con lo stesso tipo di partenza, solo se per esso sia stata rilasciata da parte dello Starter dichiarazione specifica di idoneità.

La relativa prova di idoneità alle partenze, dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, deve essere sostenuta con almeno un altro cavallo. Il cavallo sarà condotto al punto di partenza, secondo le disposizioni dello Starter.

- Regolamento ex Enci

Art. 178 - Misure disciplinari

Lo Starter, o i Commissari autonomamente, hanno la facoltà di comminare punizioni ai cavalieri indisciplinati ed agli allenatori che presentino cavalli in deficienti condizioni di addestramento alla partenza.

Lo Starter, o i Commissari autonomamente, dispongono l'esclusione temporanea dal partecipare alle corse di un cavallo che presenti scarso addestramento, eccessiva rustichezza, o grave riottosità per un periodo non inferiore ai giorni 20, né superiore ai giorni 60.

L'esclusione deve essere comunque di almeno giorni 30 per i cavalli esclusi dalla corsa a norma dell'Art. 184 perultimo comma.

L'esclusione si intende limitata alle corse nelle quali la partenza venga data con lo stesso sistema che ha provocato il provvedimento.

In caso di partenza con gli stalli, il cavallo che sia stato escluso per due volte consecutive, deve essere allontanato per un periodo di 60 giorni. In caso di ulteriore recidiva, il cavallo sarà allontanato per un periodo di 120 giorni

Lo Starter ha l'obbligo di riferire prontamente ai Commissari, per i provvedimenti disciplinari del caso, ogni mancanza commessa nei suoi confronti da proprietari, allenatori, cavalieri, caporali di scuderia o artieri.

Il cavallo escluso dalla corsa a norma del presente articolo può essere dichiarato partente in corse in programma dopo la scadenza del periodo di sospensione, solo se per esso sia stata rilasciata al suo allenatore, da parte dello Starter nuova dichiarazione ai sensi dell'Art. 182, ultimo comma del presente Regolamento.

La relativa prova di idoneità alle partenze, dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, deve essere sostenuta con almeno un altro cavallo. Il cavallo sarà condotto al punto di partenza, secondo le disposizioni dello Starter.



6. L'art. 192 bis del vigente regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 229 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art 191 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, sono così sostituiti:

Uso della frusta

E' consentito ai cavalieri in tutte le corse l'utilizzo di una frusta di lunghezza non superiore a 70 cm. compresa la linguetta.

E' vietato l'abuso della frusta ed ogni azione punitiva che configuri il maltrattamento del cavallo, in particolare è proibito:

- *usare la frusta un numero di volte superiore a 7 colpi (8 per le corse in ostacoli) negli ultimi 200 metri;*
- *usare la frusta un numero di volte superiore a 4 colpi nelle corse riservate ai cavalli di due anni negli ultimi 200 metri;*
- *usare la frusta al punto di causare lesioni;*
- *usare la frusta con il braccio alzato al di sopra dell'altezza della spalla;*
- *usare la frusta con un cavallo che non mostra segni di risposta;*
- *usare la frusta dopo il traguardo;*
- *usare la frusta in qualsiasi parte della testa o in prossimità della testa;*
- *usare la frusta davanti alla sella, impugnandola anteriormente se non in circostanze eccezionali.*

I Commissari, accertata la violazione di cui al precedente comma, devono irrogare, per la prima volta, una multa il cui importo è stabilito dall'Ente e, in caso di recidiva, una sospensione non inferiore a 3 giorni.

Il cavaliere che colpisce, con intenzione, altro cavallo o altro concorrente, è sospeso dai Commissari di riunione per un periodo minimo di 15 gg.

In casi di particolare gravità, sanzionabili con una sospensione superiore ai 40 gg., il cavaliere è deferito dai Commissari, alla Commissione di disciplina di Istanza.

7. L'Art. 193 del Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 230 Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases e l'art. 192 Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano sono così sostituiti

- Regolamento ex JCI

Art. 193 - Punizioni e distanziamenti

Qualora i cavalieri in corsa si siano resi responsabili delle infrazioni di cui all'art. 192, i Commissari puniscono il cavaliere; in relazione alla gravità dell'infrazione, del danneggiamento o delle sue conseguenze i Commissari, collegialmente, possono, inoltre, distanziare il cavallo, collocandolo nell'ordine di arrivo dopo il cavallo od i cavalli da lui danneggiati.

I Commissari collegialmente possono procedere al distanziamento quando le infrazioni alle norme di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 192, si siano verificate negli ultimi 200 metri di corsa o nei primi 200 mt nelle corse che si disputano in pista dritta, che devono essere opportunamente indicati



da apposito segnale, quando accertano che ne sia derivato un danneggiamento anche se non di particolare gravità.

Allo scopo di salvaguardare la competitività sportiva, i Commissari possono distanziare anche totalmente un concorrente qualora lo stesso causi un danneggiamento grave durante gli ultimi 200 mt, procurando a se stesso un indebito e palese vantaggio.

Ove i Commissari non ravvisino gli estremi per procedere al distanziamento del cavallo possono - ciononostante - punire il cavaliere.

I Commissari intervengono d'autorità o su reclamo di parte. In entrambi i casi, detto intervento dovrà essere segnalato al pubblico a mezzo di sirena e con esposizione, nelle apposite tabelle, di un disco giallo.

Dopo l'inchiesta, qualunque sia l'esito, e dopo la comunicazione data al pubblico dei provvedimenti dei Commissari, deve essere proiettata sui monitor dell'ippodromo la ripresa frontale della corsa.

- Regolamento ex Steeple-Chases

Art. 230 – Punizioni e di stanziamenti

Qualora i cavalieri in corsa si siano resi responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente, i Commissari puniscono il Cavaliere e, in relazione alla gravità dell'infrazione, o delle sue conseguenze, possono inoltre distanziare il cavallo, collocandolo nell'ordine di arrivo dopo il cavallo od i cavalli da lui danneggiati.

I Commissari di riunione possono procedere al distanziamento quando le infrazioni alle norme di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente articolo si siano verificate negli ultimi 200 metri di corsa, o nei primi 200 metri nelle corse che si disputano in pista dritta che devono essere opportunamente indicati da apposito segnale (triangolo bianco col vertice in alto e scritta in nero: 200) e se ne sia derivato un danneggiamento anche se non di particolare gravità.

Allo scopo di salvaguardare la competitività sportiva, i Commissari possono distanziare anche totalmente un concorrente qualora lo stesso causi un danneggiamento grave durante gli ultimi 200 mt, procurando a se stesso un indebito e palese vantaggio.

Ove i Commissari non ravvisino gli estremi per procedere al distanziamento del cavallo possono - ciò nonostante - punire il Cavaliere.

I Commissari intervengono d'autorità o su reclamo di parte. In entrambi i casi detto intervento dovrà essere segnalato al pubblico a mezzo di sirena e con esposizione nelle apposite tabelle di un disco giallo.

- Regolamento ex ENCI

Art. 192 – Punizioni e di stanziamenti

Qualora i cavalieri in corsa si siano resi responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente, i Commissari puniscono il Cavaliere e, in relazione alla gravità dell'infrazione, o delle sue conseguenze, possono inoltre distanziare il cavallo, collocandolo nell'ordine di arrivo dopo il cavallo od i cavalli da lui danneggiati.

I Commissari di riunione possono procedere al distanziamento quando le infrazioni alle norme di cui alle lettere b), c) ed f) dell'Art. 190, si siano verificate negli ultimi 200 metri di corsa, o nei primi 200 metri nelle corse che si disputano in pista dritta che devono essere opportunamente indicati da apposito segnale (triangolo bianco col vertice in alto e scritta in nero: 200) e se ne sia derivato un danneggiamento anche se non di particolare gravità.



UNIRE
gente e cavalli

Allo scopo di salvaguardare la competitività sportiva, i Commissari possono distanziare anche totalmente un concorrente qualora lo stesso causi un danneggiamento grave durante gli ultimi 200 mt, procurando a se stesso un indebito e palese vantaggio.

Ove i Commissari non ravvisino gli estremi per procedere al distanziamento del cavallo possono - ciò nonostante - punire il Cavaliere.

I Commissari intervengono d'autorità o su reclamo di parte. In entrambi i casi detto intervento dovrà essere segnalato al pubblico a mezzo di sirena e con esposizione nelle apposite tabelle di un disco giallo.

8. L'art. 23 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 23 - Gentleman.

Possono ottenere la qualifica di gentleman o amazzone, ed il relativo rinnovo annuale, coloro che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) Essere proprietari di una scuderia che abbia conseguito, nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza, vincite non inferiori all'importo determinato ogni triennio dall'Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la somma vinta dalle scuderie viene valutata sulla effettiva quota di comproprietà, comprensiva di quella spettante a genitori, figli e coniuge;*
- b) essere proprietari di una scuderia che abbia partecipato, nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza, con almeno due cavalli di proprietà a corse rette dall'Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la quota di comproprietà è comprensiva di quella spettante a genitori, figli e coniuge;*
- c) essere figli di titolari di scuderia, in età compresa tra i 18 e i 26 anni. Tale licenza decade al compimento del 26° anno di età.*

Limitatamente ad un candidato all'anno l'Associazione di categoria può sottoporre all'Ente la richiesta di concessione della licenza di gentleman a persone di indiscusso prestigio.

Ai soci dell'Ente in possesso di licenza gentleman alla data del 31 dicembre 1977, rimane la facoltà di rinnovare annualmente la propria licenza.

Ai gentlemen in possesso di licenza al 31 dicembre 1984 rimangono acquisiti i diritti vigenti al momento del rilascio della licenza.

9. L'art. 25 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 25 - Partecipazione alle corse

I gentlemen debbono partecipare alle corse loro riservate e non possono percepire alcun compenso per tale attività. Qualora in una corsa risulti classificato tra i premiati un cavallo guidato da un gentleman driver l'importo previsto per il guidatore verrà corrisposto al proprietario. In tal caso l'importo non è conteggiato ai fini della qualifica. Qualora il Gentleman Driver guidi un cavallo



di proprietà a norma dell'art. 23 l'importo previsto per il guidatore, mediante rilascio di apposita delega, è corrisposto alla Federazione Nazionale Amatori Trotto.

Coloro che risultano titolari della licenza di Gentlemen Driver, a partire dal 1998, al momento della presentazione del rinnovo annuale devono documentare all'Ente di avere una fonte di reddito diversa da quella derivante dal mantenimento o allenamento o guida di cavalli trottatori e di avvalersi della collaborazione professionale di un allenatore regolarmente delegato per i propri cavalli.

L'Ente può stabilire norme procedurali al fine della valutazione dei provvedimenti disciplinari adottati a carico di ciascun richiedente il rinnovo stesso.

Nei primi 48 mesi dal rilascio della licenza, e comunque non prima di aver conseguito 5 vittorie o 20 piazzamenti, i Gentlemen driver possono guidare solamente cavalli di proprietà.

Agli effetti di cui sopra sono considerati cavalli di proprietà quelli che appartengono al gentleman almeno per il 50%, fatte salve le condizioni di cui al punto a) dell'art. 23.

Il gentleman che abbia conseguito non meno di 80 vittorie può rivolgere formale istanza per ottenere la licenza di guidatore professionista.

L'ASSI riserva annualmente ai gentlemen, su ogni piazza, un numero di corse pari al numero delle giornate annuali di corsa moltiplicato per il coefficiente 1,2 per le piazze di Roma, Napoli e Milano; 1,5 per tutte le altre piazze, rimanendo escluse dal computo le corse gentlemen a carattere internazionale.

Almeno il 20% delle corse gentlemen deve essere riservato a gentlemen con cavalli di proprietà. Per poter essere iscritti ad una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman per almeno il 50%, ai sensi del precedente art 23, da almeno trenta giorni prima della corsa stessa e correre per conto della scuderia di cui sia titolare il gentleman stesso. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'ASSI.

Annualmente l'Ente fisserà la percentuale delle corse G.D. da riservare a coloro che non abbiano conseguito almeno 40 vittorie in carriera. Nel novero di tali vittorie sono ricomprese quelle ottenute in corse in cui è previsto l'abbuono di metri per i cavalli guidati da gentlemen.

I gentlemen che in carriera abbiano conseguito il numero di vittorie stabilite dall'Ente non possono prendere parte a corse al trotto la cui dotazione è annualmente stabilita dall'ASSI.

Tale limitazione non vige quando il gentleman guidi cavalli che alla data della chiusura delle iscrizioni risultino di sua proprietà, ai sensi del precedente art. 23, o partecipi a prove valide per l'assegnazione di titoli o trofei che ne ammettano la partecipazione.

Le corse gentlemen sono programmate per numero e qualità secondo un criterio proporzionale, rispetto alla programmazione della singola piazza, escludendo le corse per i due anni e i Grandi Premi.

10. L'art. 50 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 50 - Corse a reclamare.

Nelle corse a reclamare tutti i cavalli dichiarati partenti, anche se ritirati, sono acquistabili al prezzo non inferiore a quello indicato nella proposizione di corsa.

L'Ente stabilisce il numero minimo di tali corse per età nonché le procedure e i parametri di attuazione.

Il reclamo si effettua a mezzo di apposito modulo, predisposto in triplice copia dalla Società di Corse, e messo a disposizione del pubblico.



Tale modulo - con indicato a chiare lettere il nome del cavallo reclamato, anche se dichiarato partente e poi ritirato, il prezzo offerto, le generalità, la residenza e la firma dell'acquirente, - deve essere depositato, nel termine di dieci minuti dalla conclusione della corsa, negli appositi contenitori recanti la scritta "reclami d'acquisto" e posti in zona ben visibile uno nel settore del pubblico, l'altro in quello delle scuderie.

Decorso detto termine, un Commissario di riunione procederà all'apertura dei contenitori e al deposito delle eventuali offerte da lui controfirmate presso la segreteria delle Società di Corse.

Due copie rimarranno a disposizione rispettivamente del venditore e del reclamante mentre la terza verrà allegata al resoconto ufficiale della corsa da trasmettere all'ASSI.

Acquista il cavallo reclamato colui che ha fatto l'offerta più alta: in caso di parità di offerta il Commissario, d'intesa con il Presidente di Giuria, procede al sorteggio riportando il nome del sorteggiato sul modulo di reclamo.

Il proprietario del cavallo ha diritto alla somma per la quale lo ha messo in vendita, l'eventuale eccedenza dovrà essere versata all'ASSI

L'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare, assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario, alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.

Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalle Società di corse.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'ASSI.

In caso di mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario, nei trenta minuti dalla conclusione della corsa, subentrerà colui che ha fatto l'offerta immediatamente inferiore e che dovrà provvedere al pagamento nei successivi trenta minuti.

E così fino all'ultima offerta.

Avvenuto il pagamento, comprensivo di ogni gravame fiscale, la Società di Corse, attraverso un proprio incaricato, predispose la consegna del cavallo.

La stessa Società trasmetterà l'importo al venditore dopo che quest'ultimo avrà rilasciato all'acquirente regolare documento contabile e di identificazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà il deferimento della parte inadempiente per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

La reclamazione di un cavallo è pienamente valida ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'avvenuta reclamazione.

L'acquirente può, comunque, ottenere l'annullamento della compravendita nel caso che il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 84 del presente Regolamento. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta che pervenga all'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento.



11. L'art. 54 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 54 – Iscrizioni

Per la partecipazione ad una corsa ogni cavallo deve essere iscritto e qualificato al momento della iscrizione e della dichiarazione dei partenti per la corsa alla quale partecipa e dichiarato partente a cura dell'allenatore o della persona da questi delegata.

Le iscrizioni e la dichiarazione di partenza si ricevono presso la Società dell'ippodromo in cui deve effettuarsi la corsa, in forma scritta, a mezzo telefax o per via telematica

Di ogni cavallo iscritto deve essere chiaramente indicato il nome, l'età, la genealogia nonché il nome dell'allenatore, del proprietario o dell'affittuario e il relativo domicilio.

Il giorno e l'ora fissati per la chiusura delle iscrizioni devono essere specificati nel programma.

Nessuna iscrizione giunta dopo l'ora stabilita può essere accettata qualunque sia la causa del ritardo.

Sono nulle le iscrizioni fatte con riserva.

Nessuna iscrizione può essere chiusa prima di tre settimane dalla effettuazione delle corse, né più tardi di cinque giorni precedenti la corsa, salvo autorizzazione dell'Ente.

L'allenatore di un cavallo regolarmente iscritto in una corsa è responsabile per tutti gli obblighi derivanti dalla iscrizione stessa.

Il decesso del proprietario non annulla l'iscrizione.

La somma corrisposta dalla scuderia del cavallo partente sarà restituita nei seguenti casi:

- morte del cavallo;
- esclusione del cavallo per raggiunto limite massimo dei concorrenti;
- mancata qualifica del cavallo alla corsa ivi compreso il caso di allontanamento dello stesso dalle piste;
- annullamento o mancata disputa della corsa;
- non riuscita della corsa anche nel caso in cui la stessa sia trasformata in corsa ad invito.

12. L'art. 57 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 57 – Modalità di iscrizione

Per i Grandi Premi e le Corse Classiche sono dovuti dal proprietario o da chi iscrive il cavallo, i seguenti importi:

- per l'iscrizione e l'estrazione dei numeri: 0,20% del premio complessivo;
- per la conferma: 0,40% del premio complessivo;
- per la dichiarazione di partenza: 0,40% del premio complessivo.

I suddetti importi sono così suddivisi tra i cavalli premiati:

1. 45% al primo;
2. 25% al secondo;
3. 15% al terzo;
4. 10% al quarto;
5. 5% al quinto.

Per le altre tipologie di corse sono dovute dal proprietario, o da chi iscrive il cavallo, i seguenti importi:



UNIRE
gente e cavalli

- per l'iscrizione e l'estrazione dei numeri: 0,10% del premio complessivo;
- per la dichiarazione di partenza: ulteriore 0,40% del premio complessivo.

I suddetti importi, in tutte le corse ad esclusione di Grandi Premi e Corse Classiche, sono ripartiti in parti uguali tra i cavalli premiati.

Detti importi non vengono considerati, a tutti gli effetti, come somme vinte.

Il mancato rispetto dell'obbligazione pecuniaria contratta da parte del proprietario per le iscrizioni dichiarazione dei partenti comporta l'iscrizione della lista dei pagamenti insoddisfatti.

Il pagamento delle integrazioni dei premi derivanti dalle quote relative alle iscrizioni e dichiarazioni partenti deve essere eseguito, agli aventi diritto e senza necessità di richiesta da parte degli interessati, in un'unica soluzione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese in cui si è disputata la corsa.

Per ogni giornata di corse deve essere prodotto ed inviato all'Ente unitamente alla distinta degli importi riscossi, il prospetto riepilogativo ed una ulteriore copia del programma giornaliero.

Il totale degli importi per iscrizione e dichiarazione dei partenti deve essere riportato nel programma ufficiale.

13. L'art. 58 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 58 - Prima della corsa

I cavalli dichiarati partenti in una corsa ordinaria, pena l'esclusione dalla stessa, devono trovarsi in ippodromo, accompagnati dal proprio passaporto, due ore prima dell'orario ufficiale di partenza della propria corsa.

I cavalli partecipanti ai Grandi Premi, accompagnati dal proprio passaporto,, devono essere presenti negli appositi recinti tre ore prima dell'inizio del convegno.

Ai fini della partecipazione alla corsa E' consentito un ritardo massimo di 30 minuti rispetto ai termini di cui sopra. La partecipazione è subordinata al pagamento di una multa di € 250,00 a carico dell'allenatore. La sanzione è di € 520,00 nel caso di un Gran Premio.

Per le corse Tris vale l'apposito Regolamento.

Nei recinti di isolamento, se non per quanto consentito dalle vigenti normative in materia, è comunque vietato tenere qualsiasi prodotto o specialità farmaceutiche che possono alterare le naturali condizioni del cavallo nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinosofagee e ogni altro mezzo di somministrazione; nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere somministrato o tentato di somministrare ai cavalli partecipanti a corsa, pena l'esclusione dalla stessa.

I guidatori devono trovarsi nell'ippodromo un'ora prima dell'inizio della propria corsa e non possono accedere in divisa al recinto del pubblico.

E' consentito un ritardo massimo di 15 minuti trascorso il quale si potrà procedere alla sostituzione.

Qualora un cavallo per il quale sia stato sorteggiato o assegnato il numero di partenza non prenda parte alla corsa, il suo posto viene preso dal cavallo col numero successivo purché rimanga nella propria fila; gli altri cavalli scendono nei posti successivi resisi vacanti, restando sempre nella propria fila.

Nel caso di indisponibilità, il guidatore sarà sostituito dalla Giuria, sentito l'interessato, il proprietario e/o allenatore del cavallo.



Nel procedere alla sostituzione si terrà conto del livello tecnico e dell'esperienza del guidatore sostituito.

Per i guidatori professionisti non si considera la qualifica di allenatore.

Non sono ammesse sostituzioni a disparità di licenza. Per le sostituzioni di guidatori con licenze Gentlemen si terrà conto della possibilità di guidare esclusivamente cavalli di proprietà o meno o di guidare in corse per professionisti o meno, mentre per gli Allievi si terrà conto della possibilità di guidare in corse per professionisti o meno secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

La Giuria punirà i guidatori che senza giustificato motivo rendano necessaria la sostituzione.

La scuderia ha l'obbligo di presentare in pista cavallo, finimenti e sulky in condizioni di efficienza.

Il guidatore dovrà indossare una divisa regolamentare: giubba con colori di scuderia, calzoni bianchi, stivaletti marroni o neri, cravatta o maglia bianca, corpetto e casco protettivo.

In caso di pioggia, oltre alla divisa in gomma con i colori di scuderia ed i pantaloni bianchi impermeabili, dovranno essere montati i parafanghi, qualora la Giuria comunichi la necessità degli stessi.

Indumenti e casco possono essere personalizzati.

L'artiere ippico che all'interno dell'ippodromo accompagna un cavallo deve avere un abbigliamento consono e decoroso, indossando, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, maglia con colori distintivi della scuderia o dell'allenatore e pantaloni lunghi. È tenuto inoltre a portare in modo visibile la tessera di riconoscimento, recante la propria fotografia, rilasciata dalla Società di corse al datore di lavoro. Detta tessera in regime di reciprocità tra Società di corse è valida per tutti gli ippodromi operanti sul territorio nazionale.

Gli allenatori professionisti hanno facoltà di far indossare al personale di scuderia un indumento indicante il loro nome.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria al datore di lavoro.

I Commissari di riunione dovranno accertare l'ottemperanza alle suddette disposizioni e punire i contravventori.

14. L'art. 61 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 61 - Partenza con i nastri

Al segnale dello Starter che chiama i cavalli in partenza, i guidatori debbono farli entrare nei nastri disposti secondo le distanze e l'ordine di partenza previsti nel programma ufficiale della giornata di corse.

La partenza con i nastri, nel rispetto della posizione stabilita dal numero di partenza e del numero massimo consentito può essere,

- tradizionale: i cavalli compiono un solo giro, a destra, entro i limiti di spazio delimitati dai nastri elastici e/o dai dispositivi elettronici.

- alla tedesca: i concorrenti entrano nei nastri lateralmente disponendosi secondo il proprio numero.

Laddove sia possibile, tale tipologia di partenza deve essere effettuata con il sistema alla tedesca.

Una volta nei nastri ogni concorrente deve tenere il proprio posto di partenza, osservando la debita distanza con quelli della stessa fila del proprio e degli altri nastri ed evitare che il cavallo vada sul nastro prima del segnale di partenza.



I sistemi automatici predisposti per la partenza devono avere i comandi con tempi uniformi stabiliti dall'ASSI.

Nello spazio delimitato da due nastri consecutivi non si possono formare più di due file di cavalli e lo spazio minimo deve essere di 20 metri.

L'Ente, con apposito provvedimento, in relazione alla larghezza della singola pista, stabilisce il numero massimo dei cavalli che possono essere allineati su ciascuna fila.

Spetta allo Starter constatare che ogni cavallo abbia preso e mantenuto il posto assegnato.

Se una corsa programmata a resa di metri diventa alla pari a causa del ritiro dopo la dichiarazione dei partenti dei cavalli penalizzati, la corsa deve essere comunque effettuata con i nastri; viene trasformata invece con partenza dietro l'autostart qualora in sede di dichiarazione dei partenti venissero confermati cavalli ad un solo nastro, ad eccezione delle competizioni per le quali sia espressamente indicato sul libretto programma che la corsa resta comunque con i nastri.

Lo Starter deve richiamare la partenza esclusivamente in caso di incidente o di irregolarità.

In caso di particolare gravità lo Starter può anche ordinare la sostituzione del guidatore per indisciplinazione.

Nelle partenze con i nastri, quando un cavallo per la sua irrequietezza o un guidatore per indisciplinazione, possano compromettere la regolarità delle partenze per gli altri concorrenti, lo Starter può sostituirli di posto facendoli partire all'esterno della propria fila nelle partenze tradizionali, all'interno della propria fila nelle partenze alla tedesca. In tal caso il cavallo è allontanato per almeno 20 giorni.

Nelle corse con partenza "ai nastri" il numero massimo di concorrenti è di due file per ogni nastro (con un massimo di 8 dove si gira in 4 e di 10 dove si gira in 5).

Le modalità specifiche con cui vengono effettuate le partenze con i nastri sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Ente.

15. L'art. 63 bis del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 63 bis- Prove di riqualifica in pista

Un cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento, dovrà essere diffidato ufficialmente dallo Starter, segnalando nella diffida il tipo di partenza (nastri od autostart) durante la quale ha manifestato la difficoltà.

Un'ulteriore diffida, comminata di seguito o nel giro di 60 giorni per lo stesso tipo di partenza, comporterà l'allontanamento del cavallo a tempo indeterminato dalle corse con quel tipo di partenza.

Per essere riammesso alle corse il cavallo dovrà effettuare una prova di idoneità alla partenza dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, ottemperando a tutte le disposizioni che lo starter impartirà e terminando il percorso. La prova dovrà essere sostenuta in giornata di corse con almeno un altro cavallo.

La prova di riqualifica non potrà essere effettuata comunque prima di 15 gg. dalla data dell'allontanamento

Il cavallo che supera questa prova di riqualifica dovrà essere sottoposto a prelievo per il controllo antidoping.

Il cavallo che nella stessa corsa ripeta tale indisciplinazione o manifesti gravi rustichezze, sarà immediatamente allontanato dalle corse, con le modalità ed i tempi di riammissione previsti per i cavalli di cui sopra.



I cavalli che sono stati riammessi in corsa per aver superato la prova di riqualifica e ripetono le difficoltà in partenza nei 60 gg, successivi alla riammissione, saranno allontanati dalle corse con quel tipo di partenza, a tempo indeterminato e non potranno effettuare la prova di riqualifica, prevista con le stesse modalità, se non siano trascorsi almeno 60 gg dalla data dell'ultimo allontanamento.

I cavalli allontanati dalle corse per rustichezza o scarso addestramento non potranno essere iscritti a corse se non dopo aver superato positivamente la prova di riqualifica.

16. L'art. 65 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 65 - Comportamenti non consentiti.

E' proibito ai guidatori:

*a) chiudere o intralciare il passaggio agli altri concorrenti deviando dalla propria linea di corsa;
b) sorpassare altro concorrente se non vi è lo spazio sufficiente o occupare la linea di corsa di un altro se le ruote del proprio veicolo non abbiano oltrepassato di una distanza di sicurezza la testa del cavallo superato;*

c) urtare gli altri concorrenti o impedir loro di progredire;

d) emettere grida o fare atti o gesti che possano comunque disturbare altri concorrenti;

e) deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, qualunque sia la posizione all'uscita dall'ultima curva, qualora ciò danneggi altri concorrenti.

In caso di danneggiamento diretto, il cavallo che lo ha provocato sarà retrocesso di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati; nei casi più gravi il cavallo sarà escluso dall'ordine di arrivo.

f) svolgere interventi diretti od indiretti a favore del compagno nelle corse ove partecipino cavalli dello stesso proprietario o della stessa scuderia di allenamento quali: cedere la posizione rallentando l'andatura, parare ripetutamente altri concorrenti, sollecitare il ritmo al di là delle possibilità del proprio cavallo terminando la corsa staccati o per ritiro, effettuare passaggi interni. Nel caso ciò si verifichi in retta d'arrivo la Giuria distanzierà il cavallo od i cavalli di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati.

Il passaggio interno è tuttavia consentito nel caso in cui i cavalli in rapporto di scuderia o di allenamento mantengono la linea già acquisita nella corsa;

g) tenere un comportamento in corsa che possa favorire in qualsiasi modo altri concorrenti.

I guidatori che si prestano ad azioni comunque tendenti a falsare il regolare svolgimento delle corse saranno deferiti dalla Giuria agli Organi disciplinari.

In ogni caso di danneggiamento diretto, in qualunque punto del percorso avvenuto, il guidatore responsabile sarà punito e potrà essere comminata una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.

Chi danneggia in modo grave e palese uno o più concorrenti in corsa o comunque trae per sé dalla scorrettezza un indebito vantaggio ai fini del risultato deve essere distanziato totalmente dall'ordine di arrivo. Può, inoltre, essere stabilita una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.

Tutte le punitizioni devono essere esposte in apposito albo ben visibile al pubblico e notificate agli interessati.



UNIRE
gente e cavalli

17. L'art. 66 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 66 - Equipaggiamenti proibiti in corsa e regolamentazione dell'uso del frustino

E' vietato l'uso in corsa di qualsiasi equipaggiamento o materiale che possa danneggiare il cavallo o modificare la sua integrità fisica.

In particolare, è vietato l'uso di:

- a) redini con pungoli che possano ferire il collo del cavallo;*
- b) stimolatori elettrici;*
- c) morsi che possano ferire la bocca del cavallo;*
- d) finimenti che possano danneggiare l'integrità del cavallo;*
- e) finimenti che possano danneggiare la vista del cavallo;*
- f) balze intere e mezze balze;*
- g) qualsiasi materiale o attrezzatura che faciliti innaturalmente il respiro del cavallo.*

Il frustino non può avere una lunghezza superiore a cm. 140 per le corse al sulky e a cm. 90 per le corse al trotto montato, più cm. 20 di sverzino.

I guidatori dovranno astenersi da ogni comportamento brutale o da qualsiasi movimento che possa interferire con le prestazioni degli altri concorrenti, in modo particolare da movimenti laterali all'indietro.

Durante la corsa i guidatori devono tenere le redini in ciascuna mano e usare la frusta solo in avanti allo scopo da incitare il cavallo.

L'uso della frusta deve essere moderato, limitato a non più di 7 colpi negli ultimi 200 m., sempre con le redini in entrambe le mani.

E', inoltre, vietato l'abuso della frusta ed ogni azione punitiva che configuri il maltrattamento del cavallo, in particolare è proibito:

- usare la frusta al punto di causare lesioni;*
- usare la frusta con il braccio alzato al di sopra dell'altezza della spalla;*
- usare la frusta con un cavallo che non mostra segni di risposta;*
- usare la frusta dopo il traguardo;*
- usare la frusta davanti alla sella (nel trotto montato), impugnandola anteriormente se non in circostanze eccezionali.*

Ogni violazione sarà punita secondo quanto stabilito dal Codice delle violazioni disciplinari.

18. L'art. 67 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto è così sostituito:

Art. 67 - Disposizioni sull'uso del casco e del corpetto protettivo

Nessuno può guidare in corsa o in allenamento nel comprensorio di un ippodromo se non indossa un idoneo casco di protezione omologato, riportando all'interno il marchio CE, e conforme allo standard fissato dalla normativa europea EN 1384 riguardante i caschi protettivi per gli sport equestri, in ogni caso:

- il casco deve presentarsi in condizioni tali da essere utilizzabile per proteggere il guidatore. Qualora il casco abbia subito urti, esso deve suppersi implicitamente*



inidoneo alla funzione protettiva che deve esercitare. Il guidatore, o l'allenatore nel caso in cui a cadere sia stato un allievo, deve sostituirlo con altro nuovo;

- *il laccio sottogola deve passare sotto la mascella ed essere aderente alla struttura del viso con chiusura a scatto veloce. Sono vietati ganci di metallo;*
- *il casco deve essere della misura propria del singolo guidato ed il laccio sottogola deve essere allacciato ogni qualvolta guida.*

Il guidatore o colui che guida il cavallo è il solo responsabile in caso di inosservanza dell'obbligo di indossare un casco del tipo conforme alle caratteristiche richieste, ad eccezione del caso di responsabilità dell'allenatore per quanto attiene l'osservanza dell'obbligo da parte di apprendisti e allievi o dei dipendenti da lui assunti come persone di scuderia.

Analoga responsabilità è prevista a carico del proprietario per il personale di scuderia da esso assunto direttamente come datore di lavoro.

Nessuno può guidare in corsa se non indossa un corpetto protettivo, adatto alla sua misura e idoneo a proteggere il tronco, le spalle e fondoschiena da traumi dovuti a caduta da cavallo ed a urti con oggetti, strutture e impianti. Tale indumento, deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa europea EN 13158, o dalla norma CE 1621-2 purché sia munito di una protezione specifica per il torace, dovrà inoltre, essere resistente a tagli, lesioni e bucatore.

L'inosservanza dell'obbligo di indossare un casco o un corpetto conformi alle suindicate norme europee o l'inosservanza di una delle misure di comportamento sopradescritte, comporta il divieto di guidare in corsa e, comunque, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del responsabile, il cui importo è stabilito nel "Codice delle violazioni disciplinari" allegato al presente Regolamento. Analoga sanzione è irrogata qualora l'inosservanza degli obblighi sia accertata durante le attività di allenamento e lavori al mattino, fermo restando il divieto di proseguire tali attività nel caso che accertata l'infrazione il soggetto rimanga sprovvisto di casco e corpetto conforme alle disposizioni sopra fissate.

19. La "Codifica delle violazioni disciplinari", costituente parte integrante del Regolamento delle corse al trotto è così sostituita:

CODIFICA VIOLAZIONI DISCIPLINARI

Per un'uniforme applicazione dei provvedimenti adottati dai Giudici sul campo del settore trotto si indicano di seguito le infrazioni con l'indicazione della sanzione da irrogare.

Per i casi non previsti i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica le punizioni previste dalla codifica sotto riportata delle violazioni disciplinari con l'indicazione dell'articolo del Regolamento non osservato e della motivazione del provvedimento.



UNIRE
gente e cavalli

INFRAZIONI SEMPLICI E NEL COMPORTAMENTO

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A1	Guidatore, allievo-guidatore o gentleman presente in divisa nel recinto del pubblico - giubba/divisa con colori diversi da quelli dichiarati o non regolamentare - personale di scuderia con indumenti in disordine - assenza di tracolle per differenziare i "compagni di scuderia" - numeri non correttamente esposti. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore o scuderia	- richiamo scritto. In caso di recidiva nei 30 gg. precedenti sanzione pecuniaria € 50,00
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A2	Guidatore, allievo-guidatore o gentleman che non si presenti ad assolvere gli ingaggi della giornata (salvo casi di provata forza maggiore attestati da certificato medico, per quanto riguarda la condizione fisica, o autocertificazione, negli altri casi, da presentare entro 72 ore successive alla riunione di corse). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 3; - sospensione gg. 5 qualora sia partente su due piazze.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A3	Guidatore, allievo-guidatore o gentleman devono trovarsi un'ora prima della corsa in cui sono impegnati nel recinto scuderie (salvo casi di provata forza maggiore). E' consentito un ritardo massimo di 30 minuti trascorso il quale il guidatore, allievo-guidatore o gentleman deve essere sostituito. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria € 50; - sanzione pecuniaria € 100,00 in caso di sostituzione.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A4	Dare partente un guidatore, allievo-guidatore o gentleman senza accettazione da parte dell'interessato. - allenatore o scuderia	- sanzione pecuniaria € 150,00
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A5	Dichiararsi partente essendo appiedato. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria € 150,00, se non corre. - sospensione gg. 10 oltre distanziamento totale del cavallo guidato, se corre.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A6	Dare partente un cavallo su due piazze diverse (al responsabile). - allenatore o scuderia	- sanzione pecuniaria € 250,00
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A7	Comportamento inurbano. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore * artiere (tramite il datore di lavoro) # proprietario	- sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 250,00; * richiamo scritto; in caso di recidiva da € 50,00 a € 150,00; # sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 350,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A8	Offese nei confronti di altri soggetti al Regolamento delle corse. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore * artiere (tramite il datore di lavoro) # proprietario	- sospensione da gg. 1 a gg. 5; * sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00; # sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A9	Vie di fatto. - guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman * artiere (tramite il datore di lavoro) # proprietario	- sospensione da gg. 15 a gg. 40; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza; * allontanamento a tempo determinato oltre sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00; # sanzione pecuniaria da € 150,00 a



UNIRE
gente e cavalli

€ 350,00 e nei casi più gravi deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
A10	Maltrattamenti ai cavalli. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman * artiere (tramite il datore di lavoro); # proprietario o allenatore	- sospensione da gg. 15 a gg. 40; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza; * allontanamento a tempo determinato oltre sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00 ; # sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 2.500,00 oltre nei casi più gravi deferimento alla C. D. I istanza.
A11	Offese agli Addetti al controllo disciplinare delle corse, al personale ASSI o ai veterinari - atteggiamento ingiurioso nei confronti del pubblico. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman, , allenatore - artiere (tramite il datore di lavoro) - proprietari	- sospensione da gg. 5 a gg. 20; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza; - allontanamento a tempo determinato oltre sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00; - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00 e nei casi più gravi deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva
A12	Esclusione del cavallo a seguito di ingiustificato ritiro dalla corsa (a titolo esemplificativo: tardiva presentazione, mancata presentazione del libretto identificativo o passaporto rilasciato dall'ASSI, vaccinazioni non regolari, mancata rispondenza dei dati segnaletici). - allenatore	- sanzione pecuniaria € 150,00 oltre allontanamento del cavallo (I provvedimenti di cui sopra non si applicano nel caso di tardiva presentazione sempreché il cavallo, giunto all'ippodromo, venga sottoposto a visita veterinaria.)
A13	Ritardo a presentare il cavallo in ippodromo rispetto ai termini perentori stabiliti dal dettato regolamentare. - allenatore	- sanzione pecuniaria €150,00 (in occasione di corse ordinarie) - sanzione pecuniaria € 250,00 (in occasione di corse Tris); - sanzione pecuniaria € 500,00 (in occasione di Grandi Premi)
A14	Trasportare persone sul sulky prima e dopo la corsa in pista senza motivo. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria € 100,00
A15	Mancata comunicazione alla Direzione delle corse della volontà di far correre il cavallo, senza o con i ferri (anteriori e/o posteriori), in modo difforme da quanto già dichiarato all'atto dei partenti. - allenatore	- sanzione pecuniaria € 150,00 oltre allontanamento del cavallo se non corre; - sanzione pecuniaria € 500,00 oltre al distanziamento totale del cavallo, se corre.
A16	Violazione dell'obbligo di uso di casco o corpetto, anche durante le attività di allenamento. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria € 100,00.

INFRAZIONI NELLE FASI DI PARTENZA

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B1	Ritardo a presentarsi in pista che provochi dilazione delle operazioni di partenza o mancato rispetto degli orari di partenza stabiliti dal countdown - scuderia, guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare



UNIRE
gente e cavalli

B2	Modifica o sostituzione in pista di finimenti di cui viene accertata inefficienza o usura. - scuderia o allenatore	- diffida scritta; in caso di recidiva sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B3	Sgambare oltre il suono della campana se arreca ritardo alle operazioni di partenza. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 3.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B4	Tardare ad allinearsi nell'entrata fra i nastri o nel procedere dietro l'autostart. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 3.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B5	Tardare ad allinearsi dietro l'autostart per poi lanciare il cavallo avvantaggiandosi. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 5.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B6	Abbandonare l'allineamento prima dello start. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 3. - sospensione gg. 5 (in caso di vantaggio nelle posizioni).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B7	Non allinearsi, non portarsi al proprio numero o non portarsi al proprio nastro, provocando il rinvio della partenza. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 5.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B8	Deviare sul concorrente di dx o di sx, fra i nastri o dietro l'autostart: a) provocando il rinvio della partenza; b) danneggiando altro concorrente dopo che il via è stato dato (prima dello start e qualora la partenza non venga richiamata). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) sospensione gg. 5; b) sospensione gg. 5 oltre multa a favore del concorrente danneggiato.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B9	Trattenere bruscamente il cavallo in rottura dietro l'autostart: a) senza rinvio della partenza; b) con rinvio della partenza; c) provocando intralcio o creando pericolo. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) sospensione gg. 3; b) sospensione gg. 5; c) sospensione da gg. 5 a gg. 15
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B10	Disobbedienza agli ordini dello Starter o dell'Aiuto starter - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 3 - sospensione gg. 5 (nel caso di rinvio della partenza)
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B11	Partire in anticipo sui "segnali", oltrepassare le ali dell'autostart provocando il richiamo della partenza. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 5.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B12	Uso scorretto del frustino o emissione di rumori vari che provochino disturbo ad altri concorrenti. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria € 100,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B13	Proteste in pista nei confronti dello Starter o dell'Aiuto starter. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione da gg. 5 a gg. 10; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B14	Danneggiare un concorrente durante le sgambature o durante le operazioni di partenza impedendogli di presentarsi alla partenza valida. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 5 oltre multa a favore del concorrente danneggiato.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B15	Ritirarsi senza oltrepassare il punto di partenza. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 2.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B16	Cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento. - allenatore	- sanzione pecuniaria € 100,00 oltre diffida del cavallo. - nei casi più gravi, o in caso di due diffide nell'arco di 30 gg, sanzione pecuniaria € 200,00 oltre



	UNIRE <i>Unione Nazionale Italiani Ralli</i>	allontanamento del cavallo per 20 gg..
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
B17	Abbandonare l'allineamento o invertire il senso di marcia ad autostart avviata senza giustificato motivo - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 15, nei casi più gravi sospensione per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza.

INFRAZIONI IN CORSA

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C1	Tenere una condotta di corsa non adeguata alle normali prestazioni del cavallo - non aver fornito sufficienti spiegazioni della condotta di gara tenuta. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- Assolto; - sospensione da 5 a 8 gg, con eventuale multa a favore del concorrente penalizzato dalla condotta di corsa; - nei casi più gravi sospensione con effetto immediato gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza;
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C2	Inversione di forma del cavallo. - allenatore	- sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00, in caso di recidiva nei 30 gg. precedenti, sospensione gg. 15; nei casi più gravi sospensione gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C3	Disturbare un concorrente nel sorpassarlo o deviando dalla propria linea di corsa, o forzando un passaggio interno o non mantenendo strettamente la propria linea di corsa (a titolo esemplificativo "mezze-ruote", correre in testa discosto dalla corda ecc.). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione da gg. 3 a gg. 5.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C4	Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o deviare dalla propria linea di corsa: a) intralciandolo; b) interrompendogli l'azione (provocando la rottura); c) danneggiamento grave e palese o comunque tale da trarne indebito vantaggio ai fini del risultato - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) sospensione gg. 5 oltre eventuale multa a favore; b) sospensione gg. 10 oltre eventuale multa a favore; c) sospensione gg. 12 oltre eventuale multa a favore e distanziamento totale del cavallo. L'eventuale multa a favore va quantificata nella misura minima del quinto premio e di un quinto delle eventuali iscrizioni.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C5	Forzare un passaggio interno o un passaggio fra due concorrenti: a) intralciando altro concorrente; b) provocando la rottura e creando situazione di pericolo per altri concorrenti. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) sospensione gg. 5 oltre eventuale multa a favore; b) sospensione gg. 12 oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C6	Urtare la ruota di altro concorrente provocando l'afflosciamento del pneumatico. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 2 oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C7	Investire un concorrente, sempre che il fatto non sia stato provocato da un imprevisto ed improvviso rallentamento: a) intralciandolo; b) provocandone l'arresto o un serio danneggiamento.	a) sospensione gg. 5 oltre eventuale multa a favore; b) sospensione gg. 12 oltre eventuale multa a favore e distanziamento



	- guidatore, allievo-guidatore o gentleman	totale del cavallo.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C8	Provocare la caduta di altro concorrente deviare dalla propria linea o superandolo o, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione da gg. 15 a gg. 40 oltre eventuale multa a favore, eventuale distanziamento totale del cavallo o esclusione dalla corsa ripetuta.

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C9	Urtare con la testa del cavallo il concorrente che precede creando situazione di disagio. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 3
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C10	Non portarsi all'esterno con il cavallo in rottura o trattenere bruscamente il cavallo in rottura o deviare dalla propria linea di corsa con il cavallo in rottura: a) creando disturbo o disagio ad altri; b) intralciando o creando pericolo; c) provocando la caduta di altro concorrente o, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) sospensione da gg. 3 a gg. 5 b) sospensione gg. 5 oltre eventuale multa a favore c) sospensione da gg. 15 a gg. 40 oltre eventuale multa a favore, eventuale distanziamento totale del cavallo guidato esclusione dalla corsa ripetuta
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C11	Rallentare vistosamente l'andatura del cavallo provocando situazioni di disagio o di pericolo per altri concorrenti. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione da gg. 3 a gg. 5
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C12	Calciare il cavallo durante il percorso. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria € 50,00 (fino a tre colpi); - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 200,00 (oltre tre colpi).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C13	In caso di allontanamento del cavallo per trotto irregolare. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman * allenatore	- sospensione gg. 5; * sanzione pecuniaria € 100,00 oltre la multa stabilita dall'art. 64 Regolamento delle corse e allontanamento del cavallo per gg. 90
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C14	In caso di allontanamento del cavallo a seguito della seconda diffida per aver trotato al limite della accettabilità. - allenatore	- sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00 oltre multa stabilita dall'art. 64 Regolamento delle corse e allontanamento del cavallo per gg. 90
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C15	Uso della frusta a fini non agonistici in pista o nel recinto delle scuderie. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C16	Uso della frusta violento e continuativo in pista o nel recinto delle scuderie - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione da gg. 5 a gg. 20 - nei casi più gravi sospensione 40 gg. e deferimento alla C.D. I Istanza
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C17	Uso scorretto della frusta con le redini in entrambe le mani. (ad esemplificazione: con il braccio alzato al di sopra della spalla) - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria € 100,00. - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00 (oltre sette frustate negli ultimi 200 metri)
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C18	Uso della frusta con le redini in una mano - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione da gg. 1 a gg. 3 (fino a sei frustate); - sospensione da gg. 5 a gg. 10 (oltre sei frustate)
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare



UNIRE
gente e cavalli

C19	Uso della frusta all'esterno, nei cerchi delle ruote o roteando il frustino. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria € 100,00 (se a fianco è presente altro concorrente); sospensione da gg. 5 a gg. 8 oltre eventuale multa a favore (se impedisce la progressione di altro concorrente).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C20	Colpire con la frusta altri cavalli od altri concorrenti in corsa: a) senza intenzionalità; b) con intenzionalità. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) sospensione gg. 3 oltre eventuale multa a favore; b) sospensione da gg. 10 a gg. 40; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza.

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C21	Rimuovere tappi o cuffini estraibili, colpire con la testa il cavallo che segue, oppure compiere gesti che danneggiano involontariamente il concorrente che segue. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 3 oltre eventuale multa a favore.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C22	Creare ingiustificate condizioni di favore in corsa (allargare senza progredire e farsi quindi superare internamente da altro concorrente): a) senza intenzionalità; b) con intenzionalità. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) sospensione gg. 4; b) sospensione da gg. 10 a gg. 40; nei casi più gravi sospensione per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C23	Scambio di favori in corsa (cedere la posizione, scambio della posizione senza giustificato motivo nello spazio di 400 metri). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 5 a 10 gg.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C24	Gioco di scuderia fra compagni di colori o di allenamento (nei casi previsti dall'art. 65 del Regolamento, compreso il passaggio interno in retta d'arrivo ad eccezione delle piste con la via libera). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman coinvolti	- sospensione gg. 6 a 10 gg.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C25	Non ritirarsi intenzionalmente ai ripetuti segnali di squalifica. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 3 - sospensione gg. 5 (in caso disturbi altri concorrenti).
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C26	Deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo: a) danneggiando uno o più concorrenti provocando la rottura e la conseguente squalifica; b) intralciando uno o più concorrenti e provocando l'inversione dell'ordine di arrivo. c) disturbando uno o più concorrenti - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) sospensione gg. 10 oltre eventuale multa a favore e eventuale distanziamento totale del cavallo; b) sospensione gg. 8 oltre eventuale multa a favore; c) - sospensione gg. 5.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C27	Il guidatore che in contrasto con le disposizioni regolamentari non presenta la propria licenza di guida agli Addetti al controllo delle corse un'ora prima degli impegni sarà punito. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sanzione pecuniaria € 50,00.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C28	Portarsi, durante il percorso, con la sola ruota sinistra del sulky all'interno dei paletti: a) per un tratto non superiore a 20 metri; b) per un tratto da 20 a 40 metri; c) per un tratto superiore a 40 metri. d) per un tratto totale superiore a 100 metri (Qualora a ciò siano stati costretti, la Giuria, disposto il distanziamento, adotterà a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso di intralcio o danneggiamento, nulla comminando al guidatore intralciato o danneggiato o costretto da situazioni di pericolo). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) richiamo; b) sanzione pecuniaria da € 75,00 a € 150,00; c) sospensione da gg. 5 a gg. 10; d) sospensione gg. 10 e di distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo.



CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C29	Essere entrato con il cavallo nella via di fuga, al trotto, anche se la ruota destra del sulky rimane in pista, provocando il distanziamento totale del cavallo guidato dall'ordine d'arrivo. Qualora a ciò siano stati costretti, la Giuria, disposto il distanziamento, adotterà a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso di intralcio o danneggiamento, nulla comminando al guidatore intralciato o danneggiato o costretto da situazioni di pericolo). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 10.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C30	Essersi avvantaggiato, forzando un passaggio o superando quelli che lo precedono, passando con la ruota sinistra del sulky all'interno dei paletti, provocando il distanziamento totale dall'ordine d'arrivo del cavallo (Qualora a ciò siano stati costretti, la Giuria, disposto il distanziamento, adotterà a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso di intralcio o danneggiamento, nulla comminando al guidatore intralciato o danneggiato o costretto da situazioni di pericolo).. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- sospensione gg. 10.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C31	Essersi portato in retta d'arrivo, nella via libera: a) disturbando altro concorrente; b) impedendo la progressione o intralciando altro concorrente con inversione dell'ordine di arrivo; c) provocando la rottura e quindi la squalifica di altro concorrente. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	a) sospensione gg. 5; b) sospensione gg. 8 oltre eventuale multa a favore; c) sospensione gg. 10, multa a favore ed eventuale di stanziamento totale del cavallo..
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C32	Cavallo che si dimostri indisciplinato in corsa, sia per rustichezza che per scarso addestramento. - allenatore	- diffida scritta, in caso di recidiva sanzione pecuniaria € 100,00 oltre allontanamento del cavallo. - nei casi più gravi sanzione pecuniaria € 200,00 oltre allontanamento del cavallo.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C33	Mancata collaborazione a consentire il prelievo per il controllo delle sostanze proibite al cavallo all'allenatore	- sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 - nei casi di reiterazione o di particolare gravità deferimento agli Organi di Disciplina
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C34	Rifiuto a sottoporre il cavallo al prelievo per il controllo delle sostanze proibite	- si rimanda alle norme contenute nel Regolamento per il controllo sulle sostanze proibite.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C35	Mancata collaborazione a sottoporsi al prelievo per il controllo delle sostanze proibite - guidatore	- sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 - nei casi di reiterazione o di particolare gravità deferimento agli Organi di Disciplina
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C36	Rifiuto a sottoporsi al prelievo per il controllo sulle sostanze proibite guidatori e cavalieri	- si rimanda alle norme contenute nel Regolamento per il controllo sulle sostanze proibite.
C37	Mancata partecipazione alla sfilata - al proprietario	- sanzione di importo pari al 10% del premio al proprietario del cavallo vincitore della corsa.
CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	Provvedimento Disciplinare
C38	Casi non previsti per i quali i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica le punizioni previste dalla codifica delle violazioni disciplinari con l'indicazione dell'articolo del Regolamento non osservato e della motivazione del provvedimento.	- sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 1.500,00.



- scuderia, guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman

UNIRE
gente e cavalli

La recidiva si applica nei confronti dell'operatore che incorra più volte nella stessa infrazione o in infrazioni dello stesso tipo e perde efficacia trascorsi tre mesi dall'ultimo provvedimento o dopo l'effettuazione di 75 corse.

Alla ripetizione della stessa infrazione o dello stesso tipo di infrazione, secondo i raggruppamenti sotto riportati, la punizione è di eguale entità della prima, riportando però al termine del provvedimento la parola "recidiva"; successivamente le sanzioni seguono il seguente iter: per la terza infrazione due volte la punizione, per la quarta infrazione tre volte la punizione, per la quinta infrazione quattro volte la punizione e così di seguito.

Qualora il provvedimento di sospensione comporti una durata superiore a quanto previsto dal Regolamento (gg. 40), l'operatore ippico deve essere anche deferito alla Commissione di Disciplina di I Istanza.

Più violazioni nella stessa corsa ascrivibili alla medesima tipologia non comportano l'adozione di sanzioni aggravate per l'applicazione della recidiva, ma un unico provvedimento che sanzioni in modo congruo le infrazioni ravvisate (a titolo esemplificativo: "per aver girato in anticipo sui segnali di partenza, provocando il richiamo di due partenze" - gg. 10).

L'operatore ippico sospeso con singolo provvedimento disciplinare per un periodo non superiore alle otto giornate, non computando aggravamenti previsti in caso di Gran Premio oppure derivanti dall'applicazione della recidiva, può prendere parte ai Grandi Premi di Gruppo I.

Le infrazioni sono così raggruppate:

A2 - A3

A4 - A6

A7 - A8 - A9 - A11 - B13

B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10 - B11

C4 - C5 - C7

C13 - C14

C15 - C17 - C18 - C19

C22 - C23 - C24

C26 - C27 - C28

C31 - C32 - C33 - C34 - C35

Costituiscono tipo a sé stante le infrazioni dei casi A1 - A5 - A10 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - B1 - B2 - B3 - B12 - B14 - B15 - B16 - B17 - C1 - C2 - C3 - C6 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C16 - C20 - C21 - C25 - C29 - C30 - C36 - C37 - C38 - C39.

Le sanzioni pecuniarie previste nelle varie codifiche non costituiscono recidiva con i provvedimenti che prevedono una sospensione a prescindere dai raggruppamenti sopra indicati.

Per i Grandi Premi le sanzioni contenute nella presente codifica si intendono raddoppiate.

Esclusivamente le infrazioni in partenza che determinano l'allontanamento del cavallo fanno recidiva tra loro a seconda che si tratti di partenza con autostart ex art. 62 R.C. o di quella ex art. 62 bis R.C. oppure di partenza con i nastri tradizionali, alla tedesca o su piste con racchetta ed asola laterale.

In caso di scorrettezze subite nel corso della gara, i soggetti interessati sono tenuti a presentare reclamo per iscritto alla Giuria.

In caso di accertamento di una violazione regolamentare, la Direzione delle corse è tenuta ad applicare le sanzioni disciplinari conseguenti, che devono essere motivate, oppure ad indicare le ragioni in base alle quali non sono state adottate.

I provvedimenti disciplinari, compresi quelli che prevedono dei richiami, debbono essere trascritti



sulla licenza di guida e consegnati a mano all'interessato; solamente qualora ciò non sia possibile la notificazione si intende effettuata attraverso l'esposizione del provvedimento in apposita bacheca posta in zona ben visibile nel settore delle scuderie ovvero nella segreteria della Società di corse.

I provvedimenti delle Direzioni delle corse al trotto, pur essendo immediatamente esecutivi, decorrono dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui sono stati disposti. La decorrenza della sospensione è, invece, immediata nel caso in cui venga irrogata la sanzione per il massimo del periodo di sospensione alla stessa consentita (40 giornate).

Le Giurie possono riservarsi l'adozione di provvedimenti disciplinari non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione, qualora sia necessario un approfondimento delle indagini volte all'accertamento dei fatti.

Qualora siano necessarie indagini particolari per l'accertamento di illeciti disciplinari di cui siano venute a conoscenza, le Giurie sono tenute a trasmettere la notizia, con gli eventuali atti urgenti assunti, al Procuratore della Disciplina, per lo svolgimento delle stesse e le determinazioni in merito al promovimento dell'azione disciplinare.

Le Giurie, per i fatti che, a giudizio delle stesse, siano punibili più gravemente, deferiscono il responsabile dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

Il provvedimento di deferimento, con l'indicazione succinta dei fatti e delle norme disciplinari violate, deve essere consegnato a mano all'interessato preferibilmente entro il termine di 60 minuti dall'arrivo dell'ultima corsa della giornata; solamente qualora ciò non sia possibile la notificazione si intende effettuata attraverso l'esposizione dello stesso in apposita bacheca posta in zona ben visibile nel settore delle scuderie ovvero nella segreteria della Società di corse.

In tutti i casi in cui la Giuria si sia riservata di approfondire le indagini, il provvedimento, compreso quello di deferimento, potrà essere consegnato all'interessato entro il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione regolamentare.

Per quanto riguarda la codificazione numerica delle sanzioni, essa segue la numerazione riportata nella guida.

L'allenatore, che non presti la dovuta collaborazione ai fini dell'effettuazione delle operazioni di prelievo dei campioni, è punito dai Commissari o Giurie con la sanzione della multa da € 500,00 € 1.500,00; e nei casi di reiterazione o di particolare gravità è deferito alla Procura della Disciplina e punito con la sanzione della sospensione della qualifica da mesi due a mesi sei e della multa da € 1500,00 a € 3000,00.

Qualora il rifiuto sia avvenuto nel corso di verifiche in allenamento, il cavallo oggetto di controllo è escluso dalla partecipazione a corse per 2 mesi, fermo restando le sanzioni dei commi precedenti.

20. L'art. 97 del Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano è così sostituito:

Art. 97 - Suddivisione dei singoli premi e premio aggiunto

Le allocazioni dei singoli premi sono suddivisi come segue:

ORDINE DI ARRIVO	PROPRIETARIO	ALLENATORE	FANTINO
1°	42,50%	5,00 %	2,50 %
2°	18,70 %	2,20 %	1,10 %
3°	10,20 %	1,20 %	0,60%
4°	5,10 %	0,60 %	0,30%
TOTALE	76,50 %	9,00 %	4,50 %



Inoltre, può essere assegnato un premio aggiunto, sul premio vinto al traguardo, al proprietario, all'allenatore e al fantino dei cavalli, nati ed allevati in Italia, classificatisi 1°, 2° e 3° in corse programmate in riunioni riconosciute e stabilite anno per anno dall'Ente, che fissano, altresì, l'età dei cavalli per i quali tale premio è assegnato, nonché la misura dello stesso. Le somme assegnate a tale titolo non vengono conteggiate ai fini delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi.

Alla fine di ciascun anno le somme accantonate per tale premio aggiunto e non assegnate vengono destinate ad aumento del montepremi corse galoppo dell'anno successivo.

Nelle sole corse Tris al galoppo in piano i premi al traguardo sono assegnati secondo la seguente ripartizione:

ORDINE DI ARRIVO	PROPRIETARIO	ALLENATORE	CAVALIERE
1°	34,000 %	4,000 %	2,000 %
2°	17,000 %	2,000 %	1,000 %
3°	11,900 %	1,400 %	0,700 %
4°	5,525 %	0,650 %	0,325 %
5°	3,400 %	0,400 %	0,200 %
6°	2,550 %	0,300 %	0,150 %
7°	2,125 %	0,250 %	0,125 %
TOTALE	76,500 %	9,000 %	4,500 %

21. L'art. 127 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia è così sostituito:

Art. 127 – Suddivisione singoli premi

Le allocazioni dei singoli premi sono suddivise come segue:

1. nelle corse piane:

ORDINE DI ARRIVO	PROPRIETARIO	ALLENATORE	CAVALIERE
1°	43,34%	5,00 %	1,66 %
2°	19,07 %	2,20 %	0,73 %
3°	10,40 %	1,20 %	0,40 %
4°	5,20 %	0,60 %	0,20 %
TOTALE	76,50 %	9,00 %	4,50 %

2. nelle corse ad ostacoli:

ORDINE DI ARRIVO	PROPRIETARIO	ALLENATORE	FANTINO
1°	42,50%	5,00 %	2,50 %
2°	17,00 %	2,00 %	1,00 %
3°	8,50 %	1,00 %	0,50 %
4°	5,10 %	0,60 %	0,30 %
5°	3,40 %	0,40 %	0,20 %
TOTALE	76,50 %	9,00 %	4,50 %

Qualora nelle sopraddette corse risulti classificato tra i premiati un cavallo montato da cavaliere dilettante, l'importo previsto per il cavaliere verrà corrisposto all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia (A.G.R.I.).

Se in corse per fantini un cavallo viene montato da un cavaliere dilettante che non risulti essere il proprietario o il comproprietario ai sensi dell'Art. 19 del presente Regolamento, l'importo previsto per il cavaliere viene corrisposto all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia. (A.G.R.I.)

Inoltre, può essere assegnato un premio aggiunto, sul premio vinto a traguardo, al proprietario, all'allenatore e al cavaliere dei cavalli, nati ed allevati in Italia, classificati 1°, 2° e 3° in corse programmate in riunioni riconosciute e stabilite anno per anno dagli Enti competenti, che fissano, altresì, l'età dei cavalli per i quali tale premio è assegnato, nonché la misura dello stesso.

Le somme assegnate a tale titolo non vengono conteggiate ai fini delle qualifiche, dei sopraccarichi dei discarichi

Qualora il premio aggiunto debba essere assegnato ad un cavallo montato da un cavaliere dilettante l'importo previsto per il cavaliere verrà corrisposto all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia. (AGRI)

Nelle sole corse Tris al galoppo in piano i premi al traguardo sono assegnati secondo la seguente ripartizione:

ORDINE DI ARRIVO	PROPRIETARIO	ALLENATORE	FANTINO
1°	34,000 %	4,000 %	2,000 %
2°	17,000 %	2,000 %	1,000 %
3°	11,900 %	1,400 %	0,700 %
4°	5,525 %	0,650 %	0,325 %
5°	3,400 %	0,400 %	0,200 %
6°	2,550 %	0,300 %	0,150 %
7°	2,125 %	0,250 %	0,125 %
TOTALE	76,500 %	9,000 %	4,500 %



22. Gli artt. 113 e 114 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia sono così sostituiti:

Art. 113 - Tipi di corse piane per G.R. ed Amazzoni (Cavalieri dilettanti, Allievi ed Aspiranti)

Le corse piane per G.R. ed Amazzoni sono di tre tipi:

- *corse a vendere aperte a tutti i cavalli (60%);*
- *corse aperte a tutti i cavalli, condizionate o periziate (40%).*

Le Società di Corse nella stesura dei loro programmi di corse piane per G.R. ed Amazzoni, devono tener presente le suindicate percentuali che vanno riferite al monte premi destinato alle corse piane per G.R. ed Amazzoni.

Su richiesta della Società di Corse interessata l'Ente potrà concedere riunione per riunione deroga a quanto previsto dal comma precedente.

In occasione di iniziative promozionali o di manifestazioni di particolare interesse, su richiesta, potranno essere riservate alcune corse ai cavalieri dilettanti soci di associazioni di categoria a carattere nazionale riconosciute.

Art. 114 - Qualifica del cavallo "hunter"

ABROGATO

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE